

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7/6/75 ed istituzione del "Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Urazzi"

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7/6/75 ed istituzione del 'Parco naturale attrezzato Portoselvaggio' - Torre Uluzzi"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

**Art. 1**

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del territorio e comunque fino a quando la Regione Puglia avrà emanato norme sui piani territoriali tematici, la localizzazione e l'istituzione dei parchi, delle riserve e zone boscate viene disciplinata dalla presente legge, che integra la normativa della legge regionale n. 50 del 7/6/75.

**Art. 2**

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può, anche in assenza di specifiche previsioni urbanistiche comunali, disporre la destinazione a parco di aree del territorio comunale aventi preferenzialmente coperture vegetali a bosco oppure a macchie, che per l'ubicazione e le caratteristiche ambientali, si prestano ad essere organizzate ed utilizzate per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 50 del 7/6/75.

**Art. 3**

Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale la Amministrazione comunale interessata non può adottare alcun provvedimento che disponga trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree prescelte.

**Art. 4**

La deliberazione di cui all'art. 2 viene inviata al Comune per le necessarie determinazioni. La deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio comunale per quindici giorni. Entro i trenta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale che è tenuta a pronunziarsi in merito con il provvedimento definitivo.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle determinazioni comunali la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che produce effetti integrativi delle previsioni dello strumento urbanistico comunale relativamente alle aree interessate.

Art. 5

La salvaguardia di cui all'art. 3 cessa di avere efficacia dopo ventiquattro mesi dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale.

Art. 6

Il provvedimento regionale di cui al terzo comma del precedente art. 4 viene notificato ai proprietari i quali possono prendere visione degli atti, ai fini della tutela giurisdizionale, presso il competente ufficio comunale.

Art. 7

Decorsi sessanta giorni dalla notificazione di cui all'art. 6, la Regione ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 50 del 7/6/75, possono istituire il parco naturale attrezzato con le procedure di cui alla legge medesima.

Art. 8

L'istituzione del parco può essere promossa anche da enti pubblici che non abbiano la disponibilità delle aree all'uopo destinate. In tal caso, ove non si addivenga alla cessione bonaria, il soggetto legittimato può promuovere la procedura espropriativa delle aree destinate ad opere pubbliche dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 della legge n. 50 del 7/6/75.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 9

Il piano di utilizzazione individua le strutture, i servizi adeguati nonchè le aree di particolare pregio storico ed artistico nel rispetto dell'ambiente naturale e salvaguardando i terreni agricoli coltivati.

Il piano di utilizzazione, tranne specifiche esigenze, dove avere, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche della Puglia, finalità di uso attivo del parco mediante servizi ed attrezzature per lo sport, la cultura ed il tempo libero.

L'approvazione del piano produce effetti di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere anche ai fini espropriativi.

Art. 10

La procedura espropriativa è regolata dalle norme contenute nella legge n. 865, del 22/10/71, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

In sede di prima applicazione della presente legge, l'area del territorio comunale di Nardò denominata "Portoselvaggio-Torre Uluzzi" è destinata a parco naturale.

Il territorio compreso nel parco ricade a Nord dell'agglomerato urbano di S. Caterina di Nardò ed è individuato dai confini riportati nella planimetria allegata alla presente legge (allegato n. 1).

Tali confini seguono ad est un andamento semiparallelo alla strada litoranea S. Isidoro - S. Caterina e, per l'ultimo tratto, coincidono con la strada vicinale della Cucchiara. A nord sono definiti da una poligonale irregolare che scende dalla predetta strada vicinale fino ad un punto del confine del demanio marittimo posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il limite del demanio marittimo dal predetto punto fino, verso sud, al punto posto nelle vicinanze di Torre Dell'Alto.

Le particelle ricadenti nel parco, nonchè i relativi estremi dei fogli di mappa, sono indicati nell'elenco allegato alla presente legge (allegato n. 2).

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 12

Legittimati all'istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio-Torre Uluzzi sono la Regione Puglia ed il Comune di Nardò.

Art. 13

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si farà fronte con apposito stanziamento di lire 1 miliardo.  
Al finanziamento degli oneri di cui al 1° comma del presente articolo si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

PARTE II SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 01303 (c.n.i.) - Istituzione del parco naturale Portoselvaggio- Torre Uluzzi

Stanziamento di competenza

L. 1.000.000.000

Stanz. di Cassa

L. 1.000.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 16204 - Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi in corso di adozione

L. 1.000.000.000

L. 1.000.000.000

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Allegato n.2

ZONA INTERESSATA

<u>Foglio n. 94.</u>	<u>Foglio n. 110</u>
	Part. n. 5
Part. n. 16	" n. 6
" n. 17	" n. 29
" n. 82	" n. 16
" n. 79	" n. 24
" n. 80	" n. 522
" n. 18	" n. 523
" n. 9	" n. 358
Sviluppo A zona	" n. 196
prevalentemente	" n. 30
edificata.	" n. 343
	" n. 345
	" n. 48
	" n. 452

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 12 febbraio 1980,  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI


F.to Capozza - Galatone

18 FEB. 1980

*F.to Conte*

COMUNE DI NARDO' prov. Lecce localita' Portoselvaggio-Torre Uluzzi

scala - 1 : 10.000



- Zona interessata
- Demanio